



LA VOCE dell'**AGORÀ**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Torino Foro Eroico

di Tommaso Servetto

Nello scorso numero ho voluto dare risalto ad alcuni martiri della, o meglio, per la giustizia in occasione della mostra dedicata al Giudice Rosario Livatino.

Mi sembra ora doveroso il ricordo della condotta di venti Avvocati che, quarantacinque anni fa, hanno permesso la celebrazione, a Torino, del primo processo nei confronti dei terroristi delle Brigate Rosse.

Per evitare la celebrazione del processo, la strategia degli imputati fu quella di revocare il mandato difensivo ai difensori di fiducia e diffidare tutti gli avvocati a non accettare la nomina a difensori d'ufficio poiché, in caso contrario, si sarebbero assunti le responsabilità e le relative conseguenze di fronte al movimento rivoluzionario.

Minacce e conseguenze che culminarono nell'assassinio del Presidente dell'Ordine, Avvocato Fulvio Croce.

Ebbene, venti Avvocati (la maiuscola è dovuta), dopo l'assassinio del loro Presidente, fedeli ai propri doveri deontologici, accettarono la nomina a difensori di ufficio degli imputati e consentirono che il processo si svolgesse nel rispetto dei principi di legalità e giustizia e fosse portato a termine.

La nostra storia giudiziaria è costellata da atti di eroismo da parte di tutti gli addetti, avvocati e magistrati, che cadono nell'oblio restando il nostro ricordo legato a coloro che per la giustizia e per il loro eroismo hanno pagato con la vita.

Ritengo perciò giusto e doveroso indicare il nome di coloro che dovrebbero essere ricordati, per sempre, per la virtù di eroismo palesata in un frangente di estrema delicatezza per la nostra democrazia:

- Aldo ALBANESE
- Giovanni AVONTO
- Luigi BALESTRA

- Gianfranco BONATI
- Vittorio CHIUSANO
- Geo DAL FIUME
- Valerio DURANTE
- Antonio FOTI
- Gian Vittorio GABRI
- Fulvio GIANARIA
- Francesco GILARDONI
- Bianca GUIDETTI SERRA
- Maria MAGNANI NOJA
- Graziano MASSELLI
- Carlo Umberto MINNI
- Alberto MITTONE
- Vittorio NEGRO
- Emilio PAPA
- Elena SPERANZA
- Gian Paolo ZANCAN

Provo molta gioia per avere avuto l'onore di conoscerli ed apprezzarli tutti, e per avere cominciato a muovere i primi passi professionali sotto l'insegnamento di cotanti Maestri.

Ciò che vorrei dire ai più giovani lettori, anche Colleghi, è che l'insegnamento di quei Maestri non deve essere dimenticato ma custodito e difeso: questo significa 'essere' avvocato.

L'avvocato ha un compito fondamentale ed indi-

ANNO XIII
N. 3 - SETTEMBRE 2023

■ Penale

- Messa alla prova ed enti **Pag. 2**
- Danno all'immagine della PA **Pag. 3**
- Gratuito patrocinio **Pag. 3**
- Massime **Pagg. 2-3**

■ Civile

- Mantenimento e doveri dei nonni **Pag. 4**
- Massime **Pag. 4**

spensabile nell'amministrazione della giustizia e questo è scolpito nella nostra Costituzione. I veri insegnamenti e valori che bisogna trasmettere ai giovani che si affacciano alla nostra professione sono proprio questi, perché imparino non solo a difendere i miseri interessi del quotidiano ma anche a custodire i valori fondamentali della giustizia che regola la civile convivenza

in uno Stato democratico.

La luce dell'esempio che ci hanno lasciato i Colleghi a cui ho voluto dedicare questo mio pensiero, illumini ogni giorno il nostro agire e renda più sopportabile la nostra fatica e l'impegno, perché, pur nella sua saggezza contadina, mio nonno già m'insegnava che "el bon esempi a l'è un lum ch'a fa' c'aiir" (il buon esempio è un lume che rischiara).

Nuove fisionomie del diritto al silenzio

di Flavio Campagna

Con la sentenza n.111 del 5 giugno 2023 la Corte Costituzionale ha nuovamente sottolineato l'assoluto valore del silenzio dopo averlo rivitalizzato con la sentenza 84/21 (in materia di poteri investigativi della CONSOB) oggetto di precedenti riflessioni su questa rivista.

Il diritto al silenzio è senza dubbio espressione della libertà di autodeterminazione dell'individuo e della dignità umana, nonché corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza. Appartiene al patrimonio genetico del nostro processo penale e la Consulta lo ha ricordato nella sentenza in commento.

Tutto parte dal Tribunale di Firenze in un processo per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o le proprie qualità previsto dall'art. 495 c.p. L'imputato, accompagnato in Questura per l'identificazione nell'ambito di un procedimento penale, aveva dichiarato alla polizia di non avere mai subito condanne, senza essere stato avvertito della facoltà di non rispondere. Era poi emerso che, in realtà, quella persona era stata già condannata due volte in via definitiva.

Il Giudice remittente rilevava che il codice di procedura penale (art.64, comma 3, c.p.p.), così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, richiede che ogni persona sottoposta a indagini sia avvertita della propria facoltà di non rispondere soltanto alle domande relative al fatto di cui è

accusata, ma non alle domande relative alle circostanze personali (se abbia un soprannome, quali siano le sue condizioni patrimoniali, familiari, sociali, se eserciti uffici o servizi pubblici o ricopra cariche pubbliche, e ancora se abbia già riportato condanne penali).

Il Tribunale, dubitando della legittimità costituzionale della norma, aveva, allora, chiesto alla Corte Costituzionale se tale disciplina fosse compatibile con la dimensione costituzionale del diritto al silenzio, parte del diritto di difesa riconosciuto dall'art.24 della Costituzione, dall'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art.14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato in seno alle Nazioni Unite.

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 64 co. 3 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale» e altresì dell'art. 495 co. 1 c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni».

Per la Consulta, infatti, il diritto al silenzio opera ogniqualvolta l'autorità che procede in relazione alla commissione di un reato «ponga alla persona sospettata o imputata di averlo commesso domande su circostanze che, pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possano essere successivamente utilizzate contro di lei nell'ambito del procedimento o del processo penale, e siano comunque suscettibili di avere un impatto sulla condanna o sulla sanzione che le potrebbe essere inflitta».

«La Costituzione e le norme internazionali che tutelano i diritti umani consentono», ha osservato la Corte, «che si possa imporre ad una persona sospettata di aver commesso un reato il dovere di indicare all'autorità che procede le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), ma non anche il dovere di fornire ulteriori informazioni di carattere personale, non essendovi per l'indagato o l'imputato alcun obbligo di collaborare con le indagini e il processo a proprio carico».

In conclusione, per garantire una tutela effettiva a questo diritto, è necessario fornire all'indagato e all'imputato un esplicito avvertimento della facoltà di non rispondere anche a queste domande; ed è altresì necessario escludere la sua punibilità nel caso in cui egli risponda il falso, quando non sia stato debitamente avvertito di questa sua facoltà.

Perché, come diceva Ernesto Che Guevara, il silenzio è una discussione portata avanti con altri mezzi.

Massime di Roberto Giordano**BODY SHAMING
SUI SOCIAL NETWORK:
DIFFAMAZIONE O INGIURIA?****Cass., sez. V, 19/01/2023 n. 2251**

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla differenza fra ingiuria - ipotesi oggi non più penalmente rilevante - e diffamazione nel caso di espressioni offensive espresse su un social network.

Nel caso affrontato dal Supremo Collegio si trattava di espressioni offensive in quanto dirette a denigrare una persona attraverso lo sbeffeggiamento dei suoi difetti fisici, ovvero quel tipo di condotta che oggi giorno viene comunemente definita "body shaming".

Ribadendo che il "body shaming" integra certamente un'offesa, la Corte si è altresì soffermata sul caso che la stessa venga espressa su un social network quale ad es. Facebook.

In questo senso, il Supremo Collegio ha ribadito che per poter parlare di ingiuria è necessario che vi sia contestualità fra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso, il quale pertanto deve essere presente al momento in cui il reo lo insulta o comunque offende.

Nel caso dei social network quali ad esempio Facebook, invece, non solo sussiste evidentemente il requisito della pluralità di pubblico tipico della diffamazione, ma anzi, non si può parlare di contestualità fra comunicazione e ricezione dell'offesa, atteso che il soggetto agente scrive un post che può essere letto dall'offeso in qualsiasi momento, ma comunque certamente successivo alla pubblicazione del post.

Come è noto, infatti, la tipologia di comunicazione via social network non prevede una imprescindibile compresenza degli interlocutori e anche gli eventuali "botta e risposta" contenuti nei c.d. "commenti" avvengono in tempi diversi, talvolta anche molto distanti fra loro.

Vi è pertanto una cesura fra momento della comunicazione e momento della ricezione, che impedisce una simultanea interlocuzione.

Per tale ragione, secondo la Suprema Corte l'offesa di body shaming espressa in un post su Facebook integra il reato di diffamazione.

Nel caso di specie, un soggetto, interagendo su un social network, pubblicando opinioni in un "post" pubblico dedicato ai problemi di viabilità della propria città, dileggiava un altro soggetto per i suoi problemi di vista, così scrivendo: «punti di vista, anche storta», «mi verrebbe da scrivere la lince, ma ho rispetto per la gente sfortunata»; peraltro accompagnando le frasi con vari "emoticon" simboleggianti risate.

**È REATO
DETENERE MATERIALE
PEDOPORNOGRAFICO
SU ARCHIVIO CLOUD****Cass., sez. III, 1/02/2023 n. 4212**

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte ha chiarito fino a che punto possa estendersi il concetto di detenzione rilevante ai fini dell'art. 600 quater c.p.

La norma in questione, infatti, distingue, anche dal punto di vista sanzionatorio, due distinte condotte, ossia quella di detenere o procurarsi

materiale pedopornografico (sanzionato più gravemente) e quella di accedere mediante internet o altri mezzi di comunicazione a materiale pedopornografico (con una pena edittale nel massimo più contenuta).

Nel caso di specie bisognava comprendere se l'inserimento in un proprio cloud personale (ossia uno spazio di archiviazione non fisico ma collocato sulla rete, protetto da credenziali personali) di detto materiale integrasse, proprio per la sua assenza di fisicità (non si trattava, insomma, né di materiale fisico né di materiale multimediale collocato su supporti fisici, quale hard-disk o chiavette) l'ipotesi di detenzione oppure quello di mero accesso mediante internet.

La Suprema Corte ha chiarito che in questo caso si verte in nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 600 quater c.p., atteso che si tratta comunque di detenzione.

Il cloud, infatti, rimane comunque uno spazio di archiviazione, ancorché collocato per l'utente sulla rete, ed è utilizzabile da chi è in possesso delle credenziali di accesso. L'assenza di un supporto fisico non fa venire meno la detenzione.

L'ipotesi di cui al terzo comma della norma in questione, ossia il mero accesso, si configura invece solo quando un soggetto non ha a disposizione uno spazio di archiviazione personale (ove, quindi, ad esempio, potrebbe inserire di tutto, anche materiale di diverso tipo), ma si limita ad accedere a siti web ovvero altre forme di comunicazione per visionare materiale pedopornografico multimediale: in tal senso, viene meno il concetto di detenzione in quanto il materiale in questione non viene collocato in uno spazio - fisico o virtuale - riconducibile al fruitore.

Messa alla prova inapplicabile agli enti

di Roberta Angela Maccia

Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 06/04/2023 n. 14840

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite, chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno inteso privilegiare l'interpretazione secondo cui l'istituto della messa alla prova, di cui all'art. 168-bis c.p., non può essere applicato alla persona giuridica laddove alla medesima vengano contestati profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Lasciando ad altra sede il compito di un più approfondito commento, gli snodi centrali del ragionamento della Corte sono principalmente incentrati sui limiti opposti dalla riserva di legge e sull'impossibilità di procedere attraverso un'integrazione analogica.

Invero la responsabilità amministrativa da reato rientra in un

genus diverso da quello penale (tertium genus) mentre la messa alla prova deve ricondursi ad un "trattamento sanzionatorio" penale, pertanto "deve ritenersi che l'istituto della messa alla prova non può essere applicato agli enti, a ciò ostando, innanzitutto, il principio di riserva di legge, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione".

Anche la lettura delle norme del decreto suddetto non può che confermare la correttezza di tali conclusioni: la disciplina sanzionatoria degli enti già contempla forme di riparazione delle conseguenze del reato - con effetti differenti da quello estintivo della sanzione - e la sospensione con messa alla prova non trova posto tra le cause estintive dell'illecito enunciate all'art. 67 D.Lgs. cit..



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio -
Chiara Cagno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione esclude la tenuità del fatto?

di Sharon Conte

Cass. Pen., Sez. II, sent. 05/04/2023 n. 14514

La tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., a determinate condizioni, esclude la punibilità del reo. In particolare, affinché possa operare tale disposizione, la condotta deve essere caratterizzata, tra le altre cose, dalla tenuità dell'offesa e dalla non abitudine del comportamento.

Ma una condotta può dirsi tenue quando il reato è commesso dai c.d. "furbetti del cartellino"?

Secondo la Corte d'Appello di Perugia no, in quanto un illecito commesso da un funzionario pubblico comporta un danno all'immagine della PA la cui entità sarebbe sempre indice di un discredito rilevante per l'ente pubblico, al punto da escludere di default la te-

nuità dell'offesa.

Tuttavia, la seconda sezione della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 14514/2023 ha annullato la sopracitata pronuncia, si è espressa in senso contrario.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., infatti, è necessario effettuare una valutazione su "tutte le peculiarità della fattispecie concreta". Quindi, con specifico riferimento alla tenuità del fatto, il peso del danno dovrà essere calibrato in ragione della reale condotta tenuta.

In sostanza, pur essendo vero che l'offesa alla PA cagiona un danno all'immagine, quest'ultimo non è detto che sia automaticamente caratterizzato da rilevanza

economica, pertanto, non si può per ciò solo negare l'applicazione della causa di non punibilità.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha dunque sottolineato che, nonostante la qualifica soggettiva rivestita dai funzionari pubblici, è sempre opportuno accertare "caso per caso" la sussistenza dei presupposti del beneficio di cui all'art. 131 bis c.p.

Tale principio di diritto, che nel caso concreto ha consentito di applicare la legge penale in egual modo tanto ad un comune cittadino quanto ad un detentore di specifica qualifica soggettiva, in realtà, altro non è che un declinazione di uno dei principi cardine della nostra Costituzione: il principio di uguaglianza.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: proteggersi da schiamazzi e musica ad alto volume

di Andrea Paola Maccagno

Cass. Pen. Sez. III, sent. 22/02/2023 n. 12555

Asseguito del ricorso per cassazione proposto dal titolare di una birreria, condannato alla pena di euro 300 di ammenda in ordine alla commissione della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), è stato riconosciuto in capo ai proprietari di locali l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti eccessivamente dai propri clienti attraverso l'utilizzo di qualsiasi escamotage (ad esempio avvisi alla clientela, somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto o an-

cora ricorso all'autorità di polizia).

A tal proposito, la Suprema Corte ha sostenuto che la sola idoneità dei rumori a disturbare più individui è sufficiente a integrare la contravvenzione ex art. 659 c.p., non essendo necessario che "tutti" residenti vicini al locale lamentino il concreto turbamento della quiete. Inoltre, posto che la sussistenza del reato in questione può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, spetta al giudice la valutazione in ordine all'idoneità o meno delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone.

Gratuito Patrocinio di Simone Malfatto

VANNO CONSIDERATI ANCHE I REDDITI DEL CONVIVENTE

Cass. Civ., Sez. II, ord. 26/06/2023 n. 18134

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha affermato che ai fini della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato la autocertificazione dell'istante sulla propria situazione reddituale ha valenza probatoria: ciò significa che il Giudice non può in alcun modo entrare nel merito per valutarne l'attendibilità.

Sulla scorta di tale assunto, ad oggi, risulteranno illegittimi i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondati sulla mera affermazione della non verosimiglianza tra quanto autocertificato e l'effettiva situazione reddituale dell'istante. Infatti, laddove il Giudice intendesse compiere un accertamento di questo tipo sarebbe necessariamente tenuto ad attivare i poteri riconosciuti dal Legislatore, ovvero, richiedendo alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti specifici.

Pertanto, qualora il Giudice decida di non attivare i suddetti accertamenti, dovrà limitarsi alla verifica dei redditi esposti nella autocertificazione dell'istante e concedere in base ad essi il beneficio richiesto.

PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'INSTANTE

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 05/02/2023

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha affermato che ai fini della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato la autocertificazione dell'istante sulla propria situazione reddituale ha valenza probatoria: ciò significa che il Giudice non può in alcun modo entrare nel merito per valutarne l'attendibilità.

Sulla scorta di tale assunto, ad oggi, risulteranno illegittimi i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondati sulla mera affermazione della non verosimiglianza tra quanto autocertificato e l'effettiva situazione reddituale dell'istante. Infatti, laddove il Giudice intendesse compiere un accertamento di questo tipo sarebbe necessariamente tenuto ad attivare i poteri riconosciuti dal Legislatore, ovvero, richiedendo alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti specifici.

Pertanto, qualora il Giudice decida di non attivare i suddetti accertamenti, dovrà limitarsi alla verifica dei redditi esposti nella autocertificazione dell'istante e concedere in base ad essi il beneficio richiesto.

Autovelox di Alessio Pergola

MULTA ILLEGITTIMA SE NON È INDICATO IL DECRETO PREFETTIZIO AUTORIZZATIVO

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 28/03/2023 n. 8690

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo alle sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'indicazione del decreto prefettizio autorizzativo costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento.

Dunque, la sua mancata indicazione, ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa del sanzionato.

Peraltro, osservano i Giudici, tale omissione non sarebbe in alcun modo rimediabile nella fase eventuale di opposizione, sicché la successiva produzione in giudizio, da parte dell'amministrazione opposta, rimarrebbe priva di effetti.

LA 'SECONDA' SOSPENSIONE CONDIZIONALE PUÒ ESSERE SUBORDINATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ED ALLE RESTITUZIONI SOLO IN PRESENZA DI PARTE CIVILE

di Roberta Angela Maccia

Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 27/07/2023 n. 32939

La Suprema Corte, chiamata a decidere un contrasto interpretativo, afferma che la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p. (avendo il condannato già usufruito del beneficio in un precedente giudizio), all'adempimento di un obbligo restitutorio in favore della persona offesa esiste solo laddove la parte offesa si sia costituita parte civile nel giudizio, dovendo tale disposizione essere interpretata in stretto raccordo con gli articoli 185 c.p., 74, 538 e 578 c.p.p.

Tale correlazione sistematica discende dalla riconducibilità alla nozione di 'danno civilistico' degli obblighi risar-

citori e restitutori previsti dalla prima parte dell'art. 165, comma 1°, c.p.

Nella dissertazione, la Suprema Corte offre utili spunti di riflessione sulla differenza tra il danno 'civilistico' (rappresentato dalla locuzione "risarcimento del danno e restituzioni", che implica la valutazione delle istanze risarcitorie della persona offesa dal reato e che presuppone l'esercizio dell'azione civile nel processo penale), ed il danno 'criminale' (che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicitario che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c.p., "solo se i loro effetti non sono ancora cessati").

I nonni paterni devono contribuire al mantenimento dei nipoti se il padre non adempie

di **Cristina Zaccaria**

Cass. Civ. Sez. Prima, ordinanza 16/05/2023 n. 13345

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione concerne la domanda giudiziale svolta dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore, nei confronti dei nonni paterni finalizzata a sentirli dichiarare tenuti al pagamento del contributo al mantenimento della nipote a fronte del totale inadempimento del padre della piccola.

I Giudici di legittimità rilevato che, per espressa disposizione di legge (art. 316 bis cod. civ.), gli ascendenti prossimi sono tenuti a corrispondere ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, hanno chiarito i limiti di operatività della norma.

Segnatamente il Supremo Collegio ha specificato che l'obbligo di mantenimento dei figli spetta, in via primaria e integrale, ai genitori e che, nel caso in cui uno

dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, è l'altro genitore che, sfruttando pienamente la propria capacità lavorativa e le proprie risorse, deve provvedere ai bisogni dei figli, salva ovviamente la possibilità di chiedere all'Autorità Giudiziaria di determinare a carico dell'inadempiente l'entità del contributo da versare alla luce delle globali condizioni economiche.

Da tale impostazione, secondo i Supremi Giudici, consegue che: "l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria, dei genitori, ma anche nel

senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli" (in tal senso Cass. n. 10419/2018).

Sulla base dei principi indicati la Corte di Cassazione, rilevato che la madre della minore, dovendosi occupare esclusivamente da sola della figlia, non poteva incrementare la capacità reddituale e che il padre inadempiente aveva posto in essere comportamenti dolosi ed elusivi finalizzati a rendersi irreperibile per sottrarsi al recupero coattivo delle somme costituenti il contributo al mantenimento della figlia, ha ritenuto sussistere l'obbligo dei nonni paterni - pluriproprietari di immobili e titolari di pensione - a contribuire al mantenimento della nipote.

È risarcibile il danno per la svalutazione del veicolo se il fermo amministrativo è illegittimo

di **Cristina Zaccaria**

Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 15/05/2023 n. 13173

La vicenda sottoposta all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione riguarda la richiesta di risarcimento danni formulata dal proprietario di un autoveicolo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per avere sottoposto a fermo amministrativo il mezzo nonostante l'ordine di sospensione emesso dal Giudice di Pace ed avere, conseguentemente, privato il proprietario della disponibilità dell'autovettura per anni.

Il proprietario quantificava in € 25.000,00 il danno subito tenuto conto della diminuzione di valore del veicolo dalla data di trascrizione del fermo (24 settembre 2004) a quella di vendita effettuata nell'anno 2010 e della privazione dell'esercizio del suo diritto di proprietà sul veicolo in quanto indisponibile.

La Suprema Corte ha chiarito che, in via generale, il danno da fermo amministrativo illegittimo, che coincide con la situazione di materiale indisponibilità del bene, al pari del danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, è un danno che va provato o dimostrando la spesa soste-

nuta per il procacciamento di un veicolo sostitutivo oppure dimostrando la perdita subita per la rinuncia forzata di proventi ricavabili dall'uso del mezzo (in tal senso Cass. n. 27389/2022).

Nel caso oggetto dell'ordinanza 13173/2023, la domanda formulata in principalità concerneva la documentata perdita di valore del veicolo a causa dell'indisponibilità: in tale caso per i giudici di legittimità: *"questa componente del danno emergente, se nel caso del fermo tecnico per incidente, di durata circoscritta, è normalmente trascurabile, nel caso della perdita di disponibilità di un autoveicolo protrattasi per anni emerge in tutta la sua tangibilità, e, ove provata (e nel caso di specie il ricorrente aveva allegato il valore dell'autovettura al momento del fermo, e ne aveva documentato il prezzo di vendita, effettuata non appena aveva recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l'eliminazione del fermo amministrativo) e deve essere riconosciuta"*.

Massime di Chiara Cogno

QUOTE TFR NON VERSATE AL FONDO NTEGRATIVO: A CHI SPETTA LA LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE INSINUAZIONE AL PASSIVO?

Cass. Civ., Sez. I, sent. 08/06/2023 n. 16266

Con la pronuncia indicata la Corte di Cassazione ritorna sulla questione del mancato versamento da parte del datore di lavoro del TFR devoluto dal lavoratore al Fondo di previdenza complementare. In particolare, si pone il problema di individuare, in caso di fallimento del datore di lavoro, quale sia il soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo del fallimento per la corrispondente pretesa creditoria. Il dipendente o il Fondo di previdenza complementare?

La Corte di Cassazione si era già pronunciata sulla questione con la sentenza n. 24510/2021, affermando la legittimazione attiva del lavoratore ad insinuarsi al passivo fallimentare per le quote di TFR maturate e non versate al Fondo complementare dal datore di lavoro, poi fallito. In particolare, nella pronuncia suddetta si osservava che il TFR costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto; di conseguenza le quote accantonate del TFR, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate all'I.N.P.S. ovvero conferite in un Fondo di previdenza complementare, corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro. Occorre però verificare se il "conferimento" del TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, ovvero in una delegazione di pagamento (con mandato del lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al Fondo). Quest'ultimo mantiene ferma la legittimazione attiva del lavoratore.

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, conferma il precedente orientamento precisando ulteriormente che il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari lascia aperta la possibilità che le parti pongano in essere non già una delegazione di pagamento bensì una cessione di credito futuro. Pertanto, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, salvo che sia stata fatta una cessione del credito in favore del Fondo predetto, nel qual caso spetta a quest'ultimo la legittimazione attiva.

SONO SOGGETTE A COLLAZIONE LE DONAZIONI NASCENTI DALLA COABITAZIONE?

Cass. Civ., Sez. II, ord. 4 luglio 2023 n. 18814

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione analizza l'ingresso nell'eredità delle donazioni fatte in vita dal de cuius.

Nel caso preso in esame, a seguito del decesso della madre, due fratelli lamentavano la lesione della quota di legittima loro spettante in virtù delle donazioni effettuate in vita a favore della sorella. Quest'ultima, però, invocava la rilevanza della convivenza pluriennale con l'anziana madre, elemento che impedirebbe di qualificare i versamenti di denaro, ridotti e diluiti nel tempo, come donazioni.

Per la Suprema Corte, nel caso di asserita lesione della quota di legittima e ai fini dell'obbligo di collazione, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius. Alcune elargizioni però non sono comunque soggette a collazione; tra queste, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d'uso. Il presupposto dell'obbligo di collazione è che il coerede abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo.

Non sono soggette a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente, a patto che non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, cioè con la consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza. I giudici del merito, per ravvisare la sussistenza di donazioni soggette a collazione, avrebbero dovuto accertare l'esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente.